

## **Progetto di ricerca**

Nell'ultimo decennio, le tecnologie digitali hanno trasformato l'economia e la società, incidendo in misura significativa sulla vita quotidiana dei consumatori e sull'attività delle imprese di ogni settore produttivo. La crescita a ritmo esponenziale dei dati generati dagli esseri umani e dalle macchine offre oggi inedite opportunità di sfruttamento economico che devono, però, essere declinate lungo la coordinata del bilanciamento di interessi, al fine di evitare inaccettabili mercificazioni della persona. Il quadro normativo europeo appare in costante evoluzione: se già il Reg. UE n. 679/2016 (c.d. GDPR) riconosce la connotazione anche patrimoniale delle operazioni di trattamento dei dati personali, le fonti più recenti mirano a rafforzare il flusso e il riutilizzo delle informazioni (personali e non), nel dichiarato intento di “stimolare un'economia dei dati sostenibile in Europa”. Il Reg. UE n. 868/2022 propone così nuovi profili soggettivi e nuove categorie concettuali che ampliano la nozione di consumatore-interessato, visto non più come mero soggetto debole da tutelare, ma (anche) come attivo promotore dei fenomeni circolatori delle informazioni che lo riguardano. In un simile contesto, il giurista deve misurarsi con gli schemi contrattuali atipici di scambio dei dati, interrogandosi sui profili di responsabilità delle intelligenze umane e artificiali e sulle prospettive di tutela dell'individuo, le cui istanze di protezione non potranno essere sproporzionatamente comprese.

## **Piano di attività**

L'attività di ricerca, in una **prima fase (I semestre)**, richiederà l'analisi dell'insieme delle regole *de jure condito* e *de jure condendo* sui dati: regole di fonte legislativa – europea e nazionale –, autodisciplinare e desumibili dalle prassi di mercato. La ricostruzione di tale composito quadro normativo potrà poi essere ampliata al c.d. *Privacy Shield*, l'accordo “scudo” tra Stati Uniti ed Europa sul regime giuridico di trasferimento dei dati oltreoceano che, in una sua prima versione, è stato ritenuto illegittimo dalla Corte di giustizia. La **seconda fase** di indagine (**II semestre**) richiederà la disamina delle più significative pronunce giurisprudenziali e delle delibere delle Autorità Garanti a livello europeo e nazionale. Sarà qui opportuno un confronto con gli operatori economici e professionali per comprendere l'effettivo impatto di norme e decisioni sull'attività delle imprese protagoniste dell'attuale transizione digitale. Infine, nella **terza e ultima fase (III semestre)**, si tenterà una sintesi conclusiva dei risultati ottenuti. L'obiettivo è quello di definire i profili

civilistici e i contorni applicativi del concetto di *privacy*: l'originario *right to be let alone* cede oggi il passo all'autodeterminazione informativa, che acquista significati sempre nuovi all'interno dei nuovi modelli di circolazione e di utilizzazione dei dati.